

I PARADOSSI DEL CARCERE*

GIOVANNI MARIA FLICK**

Prendo le mosse dalla conclusione dell'intervento del prof. Neppi che mi ha preceduto, il quale ha parlato di "brutta storia", riferendosi ai 150 anni trascorsi; anche se io credo che dobbiamo parlare anche di "brutta cronaca" di oggi, non solo di brutta storia del passato remoto e recente. Questo perché il tema di fondo del mio discorso è il tentativo di affrontare alcuni dei paradossi più laceranti e più contraddittori dell'esperienza carceraria nel nostro Paese.

Nonostante la riforma, nonostante l'evoluzione, nonostante gli sforzi di umanizzazione, qualcuno ha parlato, con riferimento alla riforma del '75, di "riforma tradita": io credo in effetti che in materia di carcere siamo molto, molto lontani dall'attuazione della Costituzione. Siccome credo profondamente nella Costituzione (nonostante si parli tanto di riscriverla, mentre bisognerebbe prima di tutto rileggerla!), condurrò l'analisi dei "paradossi" di cui vorrei parlare confrontando la realtà carceraria con le indicazioni della Costituzione. Chi mi ha preceduto ha richiamato le tre "costanti" del sistema carcerario nel periodo liberale, in quello fascista e in quello repubblicano fino al 1975: il momento in cui finalmente ci si è cominciati a domandare come applicare la Costituzione in carcere. Quali sono queste tre "costanti"? Ricordiamole per comodità:

- Il carcere è isolato ed impermeabile alla società esterna: emarginazione e separazione di chi sta dentro il carcere, con delle modalità che vanno ben al di là delle esigenze di sicurezza e

* Relazione per la giornata conclusiva della seconda edizione del Master in "Diritto Penitenziario e Costituzione - Regole e potere nel sistema penitenziario" - Roma, Istituto Superiore di Studi Penitenziari, 11 settembre 2015. Revisione redazionale con il consenso dell'A.

** Presidente emerito della Corte costituzionale.

creano un problema di conflitto con quella parte dell'art. 27 della Costituzione che promuove la tendenza alla rieducazione come obiettivo primario della pena.

- Il clima di violenza caratterizza il Dna del carcere: ne è connotazione sostanziale, che può essere effetto il più delle volte delle condizioni materiali, del disagio e troppo spesso dell'inciviltà della vita quotidiana nel carcere. È legato al tema del sovraffollamento, ma non dipende solo da esso. Siamo abituati a pensare al sovraffollamento solo come ad un'emergenza: in parte lo è. Infatti quando, per l'emergenza, si è intervenuti si è stati in grado di diminuire il numero dei detenuti. Ma non è solo un problema di sovraffollamento e non è solo un problema emergenziale; è un problema strutturale. Abbiamo qui il secondo conflitto tra carcere e Costituzione: secondo l'art. 27 della Costituzione le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
- Il carcere è una struttura burocratica rigidamente centralizzata e verticistica. Nella realtà carceraria – come ho constatato anche per esperienza personale – è estremamente difficile il rapporto con la realtà locale; è estremamente difficile l'applicazione dei principi di sussidiarietà verticale (cioè il collegamento con gli enti rappresentativi delle realtà locali) e di sussidiarietà orizzontale (cioè il rapporto tra interno del carcere e organizzazioni del volontariato all'esterno). Questo è preoccupante per due ordini di ragioni.
- In primo luogo si accentua quel senso di isolamento e di impermeabilizzazione rispetto alla società esterna di cui parlavo prima; si impedisce lo scambio di esperienze tra il carcere e l'esterno. È uno scambio fondamentale perché l'esterno conosca cosa accade in carcere e perché chi è dentro (ma dovrà tornare fuori) conosca i valori dell'esterno. In secondo luogo si impedisce quel controllo sociale inevitabile e necessario che deve essere esercitato dalla realtà esterna su qualsiasi tipo di formazione sociale, più ancora su una formazione sociale coattiva come è quella del carcere. Vorrei richiamare l'art. 2 Cost., che ricorda la necessità di garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Siamo lontani, ma non troppo, da quella fotografia del carcere che ci propone il discorso di F. Turati nel 1904, quando par-

lava del carcere come il “cimitero dei vivi”. Ricevo i messaggi di un ergastolano che sta portando avanti una battaglia per l’abolizione dell’ergastolo ostativo; ho registrato con attenzione l’indicazione di Papa Francesco sull’ergastolo come “morte civile”. La conferma di quell’impostazione del 1904 è proposta dalla Rivista *Il Ponte* del 1949 con il titolo *Bisogna avere visto* per rendersi conto... È quello che manca ancora oggi: avere visto, saper vedere (e capire).

La società oggi non sa cos’è il carcere; credo che questa constatazione sia alla base delle prospettive del progetto della legge delega di riforma, nei suoi 9 punti. Dico subito che ho delle perplessità, come ho detto anche al Ministro, sull’eccessiva genericità dei punti di delega, perché c’è necessità di tipizzarli meglio. Se la Corte costituzionale dovesse intervenire, forse rileverebbe in questo caso una violazione delle premesse costituzionali dell’esercizio della delega. Da un altro lato, individuo delle lacune: la prima che mi viene in mente è quella relativa al problema della salute in carcere, che la delega non ha tenuto presente nei nove punti del disegno di legge originario. Il tessuto della delega è interessante, è un progetto molto bello; non vorrei dire un “vasto programma” – come obiettò il generale De Gaulle a qualcuno che proponeva provocatoriamente un impegno di ampio respiro (*mort aux c...*) sul parabrezza della sua jeep, all’ingresso in Parigi liberata nel 1944 – perché sono convinto che serva a innescare il dibattito e che alla fine del dibattito venga fuori qualcosa di più concentrato e di più specifico, almeno su alcuni punti essenziali.

Personalmente io credo – in parte anticipo le mie conclusioni – che non possiamo accettare la provocazione dell’amnistia rilanciata dal Papa Francesco in occasione del Giubileo, per una serie di ragioni. Però occorre rispondere a questa sfida non solo con i nove punti del progetto di delega, nella loro ampiezza; ma anche e prima ancora con la personalizzazione e l’umanizzazione in concreto, attraverso piccoli passi. Tra le componenti essenziali di questa umanizzazione del carcere e personalizzazione del trattamento vi è da un lato, ed è urgente, l’eliminazione di tutti gli automatismi che continuano a costellare i meccanismi di erogazione e di applicazione della pena.

Da un altro lato vi è l’innescare e lo sviluppo dei fondamentali rapporti fra il carcere e la realtà locale, cui ho fatto cenno prima. Lo sottolineo perché quando mi sono occupato istituzionalmente

di questi temi e ho cercato di aprire il discorso del decentramento e dell'attenzione alla realtà locale ho trovato molte resistenze e difficoltà. Ho apprezzato molto, circa due anni fa, le circolari con cui il D.A.P. aveva cominciato a esplorare la territorializzazione della pena, il collegamento della pena col territorio, con i parenti, con la realtà locale. Credo che questa sia una strada da battere subito e concretamente.



Vorrei iniziare la mia breve analisi dalla constatazione che prima della rivoluzione del 1975 c'è stata la rivoluzione copernicana della Costituzione, la quale pone al centro della convivenza, di qualsiasi forma di convivenza, la pari dignità sociale: è un salto notevolissimo rispetto alla prospettiva a cui eravamo abituati. Pensiamo alla prospettiva di Beccaria, le cui avvertenze giustissime si incentrano sul presupposto che *ogni pena non sia una violenza di uno o molti contro un privato cittadino. Deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti e dettata dalle leggi*. Esattamente il contrario di quella che è la pena oggi nella nostra politica penale.

Oggi, ad esempio, la valutazione edittale delle pene nelle scelte legislative viene motivata non con riferimento alla gravità del reato in sé, ma con riferimento ad esigenze di securitizzazione e soprattutto ad esigenza del processo: pena elevata per evitare la prescrizione; invece di cambiare il meccanismo della prescrizione, alziamo il livello della pena! Pena elevata per consentire le intercettazioni; pena elevata per consentire la custodia cautelare: molto lontano da quello che diceva Beccaria e da quello che dice qualsiasi penalista che conosca un poco quali sono i fondamenti del diritto penale.

Ma aggiungo di più: la base della filosofia di Beccaria per la pena è quella del contratto sociale sulla libertà. Si cede allo Stato un pezzo di libertà in cambio della sicurezza; quindi la base della pena è il contratto sociale. Con la rivoluzione copernicana della Costituzione non è più così; non è più uno scambio contrattuale tra Stato e individuo, tra libertà e sicurezza. C'è il discorso della pari dignità sociale, che non è negoziabile. Non c'è dubbio che la riforma del '75 sia stata un primo passo significativo per attuare questa rivoluzione; io, però, sono sempre un po' scettico e so per

esperienza che – come diceva Giolitti – *le leggi per gli amici si interpretano per gli altri si applicano*. Oggi occorrerebbe aggiungere che per qualcuno quando non basta interpretarle si cambiano anche; ma questo è un altro discorso.

Il problema, dunque, è stato rappresentato dal fatto che l'interpretazione della legge del '75 ha dato luogo ad applicazioni che ne manipolavano il senso; si pensi solo al travisamento della filosofia delle misure alternative. Già la loro definizione di "misure alternative al carcere" continua a dare la sensazione di una centralità del carcere, della pena detentiva come momento fondante, come unica ipotesi di erogazione della pena. È ovvio che quando le misure esterne vengono definite alternative si arrivi all'idea di amministrarle col contagocce; si arrivi alla preclusione in nome della sicurezza; si arrivi alla tentazione e al rischio di usarle come tranquillanti o come forme rinnovate di premialità e di retribuzione.



Allora, il primo dovere che ci dobbiamo porre di fronte al carcere è quello della trasparenza: via le ipocrisie! e vorrei continuare su questa linea. Bandire le ipocrisie è importante per il dibattito aperto con gli Stati generali; per arrivare a prendere coscienza di che cosa è il carcere oggi e di quali sono le sue contraddizioni, traendone delle conclusioni anche operative e immediate.



Il valore fondamentale del sistema costituzionale, come dicevo, è quello della dignità. Essa è un valore fondante e centrale sia nella nostra Costituzione, sia nell'ordinamento dell'Unione europea; non vale la pena di disquisire ora se la dignità sia la madre dei diritti; se sia essa stessa un diritto; se sia la piattaforma su cui si innestano gli altri diritti. Esiste una differenza tra la Costituzione italiana, che contempla la dignità in modo implicito ed esplicito come predicato, come qualità, come connotazione dei diritti fondamentali e inviolabili e la Costituzione tedesca o la Carta di Nizza, in cui la dignità è la base di tutti i diritti.

Nel caso tedesco, sono visibili le tracce dell'esperienza di Norimberga o meglio di Auschwitz, per cui si è sentito il bisogno

di porre la dignità come valore fondante di tutti gli altri diritti. Noi, per ragioni che non possiamo qui ripercorrere, ci siamo risparmiati Norimberga e non abbiamo sentito il bisogno di “aprire” la Carta fondamentale negli stessi termini; ma abbiamo disseminato nella Costituzione il valore della dignità, come connotato del principio personalistico.

Cos’è la dignità? È un concetto di relazione, il diritto al rispetto da parte degli altri. Non è la dignità del dignitario, anche se molti – in questo Paese come in altri – smettono di essere dignitosi per diventare dignitari. Pensate al “*selfie* col potere”; a chi pensa di essere nel potere perché si inquadra in un *selfie* col potente di turno (se poi il potente o lui si rivela un personaggio incriminato per mafia, si dice che si era lì per caso...).

La dignità non è neanche quella che ci ha indicato criticamente Guido Neppi, quando parlava ad esempio della necessità di non mettere i nudi femminili dentro le celle. La dignità non è uno strumento di ordine pubblico o di buon costume. È il diritto al rispetto della persona ed ha due significati fondamentali: un significato astratto, la dignità di tutti, dell’uomo e della donna come tali (qui divergiamo, ad esempio, dall’idea statunitense della dignità come capacità di autodeterminazione e come *privacy*); un significato concreto, la dignità di ciascuno, quindi anche (soprattutto) dei soggetti deboli, come i detenuti.

La Costituzione parla di pari dignità sociale. Ciò significa che la restrizione della libertà personale, che è legittima nell’ambito della giusta detenzione, deve restare compatibile con la dignità. La restrizione della libertà – con le esigenze tecniche di sicurezza attraverso cui si attua – non deve e non può avere modalità incompatibili con il rispetto della dignità in concreto; non deve tradursi in sofferenze aggiuntive alla privazione della libertà personale, nella quale c’è già abbastanza di afflittivo in sé, come ha detto più volte la Corte costituzionale. C’è poi una serie di sentenze in cui, da una concezione polifunzionale e prevalentemente retributiva della pena, la Corte è arrivata a riconoscere nella pena essenzialmente e prevalentemente la funzione rieducativa prevista dall’art. 27, secondo comma, Cost.

Questo vuol dire che il detenuto non perde i diritti fondamentali e inviolabili alla salute, al lavoro, all’istruzione e alla formazione, alla difesa, alle relazioni e all’affettività, alla *privacy* (nei limiti in cui esse siano compatibili con le condizioni tecniche di

restrizione legate alla sicurezza). Massima espansione, dunque, di questi diritti anche nel contesto di privazione della libertà personale, il che vuol dire detenzione come *extrema ratio*: cioè carcere come misura alternativa e non il contrario. Non si può più continuare con una mano a compiangere la realtà delle carceri e con l'altra continuare a irrogare "fanta-pene" enormi per evitare la prescrizione o per tranquillizzare l'opinione pubblica. In una parola, ci vuole coerenza.



L'art. 27 Cost. accanto alla tendenza alla rieducazione e al reinserimento stabilisce altresì che *le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità*. Come individuare i trattamenti contrari al senso di umanità ce lo spiega, dal punto di vista teorico, l'art. 3 della CEDU; lo ha ricordato recentemente la sentenza Carcasio, con cui la Corte EDU ha condannato l'Italia per l'assenza nel nostro ordinamento del reato di tortura, che si cerca di colmare con tempi biblici attraverso progetti non pienamente soddisfacenti ma comunque significativi come inizio.

Io sostengo che la pena che non rieduca rimane pur sempre una pena, perché essa deve tendere alla rieducazione ma non è detto che riesca nel suo intento; invece la pena che consiste in un trattamento contrario al senso di umanità non è più una pena, ma un reato. Un reato che lo Stato commette abitualmente e che ha portato a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione sul tema del sovraffollamento; che ha portato alle sentenze *Sulejmanovic* e *Torreggiani* della Corte EDU sul sovraffollamento come tortura. Quando distinguiamo tra capienza regolamentare, capienza tollerata e capienza "ultra" – quando aggiungiamo il quarto letto a castello nelle celle – applichiamo una logica perversa: l'unica capienza ammessa dovrebbe essere quella costituzionale.

In questa prospettiva devono essere considerati – e soprattutto superati – quelli che per me sono i tre paradossi più emblematici e più significativi del carcere.

- 1) L'ergastolo: una pena che è illegittima costituzionalmente nella sua proclamazione; che diventa legittima solo se ed in quanto non sia ergastolo ostativo; cioè se mediante un provvedimento del giudice si può portare avanti un percorso di avviamento

alla libertà. Il “fine pena mai” è costituzionalmente illegittimo; ma l’ergastolo diventa legittimo se durante l’esecuzione la persona può recuperare la libertà.

- 2) La reclusione: una pena dove si verifica il contrario di quanto appena detto circa l’ergastolo. La reclusione è infatti legittima nella proclamazione, sempre se la privazione della libertà si accompagna al rispetto della dignità; diventa, però, troppo spesso illegittima nell’esecuzione. Diventa *de facto* illegittima per il sovraffollamento, per la violenza all’interno del carcere; diventa e rimane illegittima *de iure* se il carcere si risolve in una forma di isolamento senza contatto con la realtà esterna. Dunque, pena legittima nella proclamazione, troppo spesso illegittima nell’esecuzione in concreto.
- 3) La violenza in carcere e del carcere: in Italia abbiamo definitivamente abolito la pena di morte, anche per quanto riguarda la sua residua previsione all’interno dell’ordinamento penale militare di guerra; tuttavia il nostro ordinamento continua a convivere con la morte in carcere. La morte “da carcere”, da violenza o tortura nel carcere; abbiamo molti esempi, purtroppo. La morte come suicidio da disagio nel carcere: un fenomeno che, peraltro, non colpisce soltanto i detenuti ma anche il personale di custodia, ed è un dato che dimostra la evidente criticità della situazione del carcere. La morte “per colpa” o per “malasanità”: anche quest’ultima si verifica davvero troppo spesso in carcere.

Questi i paradossi che occorrerebbe affrontare con maggiore urgenza e con estrema serietà, anche per dare una risposta alla sfida dell’amnistia a cui ci ha chiamato la proclamazione del Giubileo. A mio avviso l’amnistia rimane una strada non percorribile, anche perché sarebbe come al solito una strada emergenziale. Significherebbe dare un colpo di spugna e poi lasciare che tutto torni come prima; mentre occorre muoversi subito sul piano della concretezza, magari con “piccoli passi” nell’attesa delle grandi riforme.



Sul primo paradosso, ho un conto aperto con me stesso e con la mia coscienza. Diciassette anni fa, durante la tredicesima legislatura, ero perplesso sull’abolizione “secca” dell’ergastolo e sulla

rinunzia a minacciarlo per i reati più atroci, per l'effetto deterrente che l'ergastolo può avere, purché vi sia la prospettiva e la possibilità concreta di un recupero della libertà. Ricordo un contrasto vivace in sede di discussione al Senato sulla proposta di legge di abolizione dell'ergastolo: presiedeva la vicepresidente del Senato, Ersilia Salvato, la quale polemizzò perché rimettendomi nel mio ruolo istituzionale di Ministro della Giustizia alle scelte del Parlamento a nome del Governo, dissi che a titolo personale ero perplesso sulla scelta dell'abolizione "secca". Discutemmo ed io a mia difesa spiegai le mie ragioni.

Sono trascorsi diciassette anni; cambia tutto in diciassette anni, le neuroscienze affermano che in un tempo così lungo ci si rinnova (sia il colpevole, sia lo studioso, il giudice e il professore). Ebbene, mi sono reso conto in questo lungo periodo che molti, troppi detenuti con l'ergastolo ostativo o *de iure* – art. 4-bis O.P. – o *de facto* – per impossibilità – non collaborano. Vedo, allora, come un *escamotage* quello che la Corte costituzionale usò nella famosa sentenza in cui affermò che l'ergastolo è costituzionale in quanto ammette la possibilità di uscire; si tratta di un'ipocrisia che come tale deve essere superata.

La tendenza alla rieducazione e la necessità di adeguatezza, proporzionalità e individualizzazione della pena devono riguardare sia la comminatoria astratta della pena, sia la sua determinazione in concreto, sia la sua esecuzione, secondo una posizione sposata dalla Corte stessa. Tutto questo urta perciò contro il principio di proclamazione di un "fine pena mai" che nega la rieducazione per definizione.

È vero che non si possono sottovalutare le aspettative sociali e quelle delle vittime. Penso al referendum del 1981; penso alle invocazioni ricorrenti della pena di morte; penso allo sdegno e al dolore delle vittime: occorre tener conto anche di questo. Io sono convinto, però, che una pena "esemplare", che esiste solo per la sua emblematicità e per fare paura, sia contraria alla logica kantiana della dignità. Quest'ultima impone laicamente di mettere al centro la persona umana, che non può mai essere usata come un mezzo ad altri fini, ma è essa stessa un fine ultimo.

Sotto questo profilo non ci aiutano granché né la C.E.D.U. né la Convenzione del Tribunale internazionale, nella quale è contemplata la pena dell'ergastolo, pur non essendo prevista la pena di morte. La Corte E.D.U. ha, però, introdotto una svolta abba-

stanza significativa in questo settore quando nel 2014 ha censurato l'ergastolo ostativo, l'automatismo con esclusione dei benefici, la mancanza di una revisione periodica nonché di una previsione certa di questa revisione.

La nostra Costituzione si presenta apparentemente neutra rispetto al tema dell'ergastolo; tanto è vero che si evitò la discussione sull'ammissibilità dell'ergastolo durante i lavori preparatori e si decise di rinviare il problema ad una legge ordinaria, la quale determinasse la durata delle pene. Il legame tra la dignità, la libertà, l'eguaglianza e la rieducazione e il fatto che una pena definitiva è incompatibile con la rieducazione, però, fanno sì che l'ergastolo, nell'affermazione "tu non sei recuperabile", leda fortemente la dignità della persona. "La morte civile" come la definì Moro, come l'ha definita recentemente Papa Francesco: una situazione in cui la durata massima della pena dipende o dalla morte (per l'ergastolo ostativo) o dal grado di rieducazione della persona (per l'ergastolo non ostativo), non è compatibile con la Costituzione.

L'ipocrisia o il discorso curiale del dire "non sarebbe legittimo, ma lo diventa in concreto se...", non mi sembra un discorso che possa più essere ammissibile. Allora, plaudo a quel principio, per quanto generale, espresso nelle prospettive di riforma dell'Ordinamento penitenziario che prevede l'eliminazione dell'ergastolo ostativo. Almeno questo passo è da compiere; bisogna continuare a pensare che l'emblema del fine pena mai non è compatibile con la nostra Costituzione.



Quanto al secondo paradosso, la reclusione (come dicevo) è legittima nella sua proclamazione, ma troppo spesso è illegittima nella sua esecuzione, anche a causa del sovraffollamento che riduce la rieducazione e il rispetto della dignità a una questione catastale, di metri quadrati. Non è entusiasmante da questo punto di vista neppure la logica delle regole europee dei tre metri e mezzo; ci mettiamo i mobili oppure no? Il servizio igienico ce lo mettiamo oppure no? La Corte E.D.U. ci ha aiutato a percepire il problema, perché da noi la questione del sovraffollamento era vissuta non come una condizione emergenziale, ma come una questione strutturale. Quando, poi, ci si è messo le mani si è riusciti a rimediare alla situazione.

È una storia che si ripete dopo le amnistie e gli indulti degli anni precedenti; la “decarcerizzazione” con la legge Gozzini del 1986; la “ricarcerizzazione” con la legislazione d’emergenza del 1990 e del 1991; gli ulteriori “indulti e indultini”; il Piano carceri, per la costruzione di nuove carceri; la nuova “ricarcerizzazione” del 2009 per i recidivi, per i migranti, per i tossicodipendenti; gli interventi che sono stati effettuati dopo le sentenze *Sulejmanovic* e *Torreggiani*, sulla custodia cautelare e sull’allargamento della detenzione domiciliare. Le indicazioni della Corte di Strasburgo, come è noto, sono state recepite e confermate anche dalla sent. 279/2013 della Corte costituzionale (per quanto in termini di inammissibilità della questione). La Corte suggerisce anch’essa meno custodia cautelare, anche per evitare il fenomeno delle “porte girevoli”, e meno pena detentiva. Mi auguro, allora, che i nove punti (della delega) tengano conto di tutto ciò; mi sembra comunque che ce ne siano la consapevolezza e l’intenzione.

La questione però non è soltanto quella del sovraffollamento. A parte il fatto che i nuovi metri quadrati vanno comunque “riempiti” con il personale, il lavoro, la formazione, il trattamento, il problema di fondo è quello della necessità di concepire altri tipi di sanzione, senza indugiare soltanto sui rimedi interni al sovraffollamento (quando trasferisci un detenuto da un luogo all’altro, sta forse meglio lui ma stanno peggio altri...); o sulla sua “monetizzazione” e sul risarcimento con meccanismi di riduzione della pena.

A questo punto il legislatore deve svegliarsi; deve svegliarsi soprattutto perché il problema del carcere è un problema di incapacità di contatto tra l’interno e l’esterno, di modulazione della domanda di carcere sull’offerta di posti in carcere e non viceversa. Il carcere è per definizione una struttura burocratica e rigida; spesso si abusa del carcere per esigenze securitarie che sono apparenti più che reali o per supplire ad altre forme di intervento sociale nei confronti dei cosiddetti “diversi”.

È noto che il carcere è stato definito come una sorta di *discarica sociale*. Da *extrema ratio* diventa *ordinaria ratio* per le persone che vengano ritenute pericolose, in quanto “diverse” (tossici, clandestini, recidivi). Ecco allora che diviene importantissimo parlare del volontariato, del rapporto tra interno ed esterno del carcere; del collegamento con le realtà della sussidiarietà orizzontale e verticale; dell’impegno delle Regioni ed Enti locali; dell’importanza

della creazione di strutture di stampo volontaristico che ad esempio consentano l'uscita dal carcere anche per chi fuori non ha un domicilio. Il tema del volontariato è estremamente importante, anche se siamo riusciti a "sporcare" anche quello con le ultime vicende di corruzione, perché quest'ultima si è infilata anche lì; non c'è corruzione più ignobile e ripugnante di quella che si pratica sulla pelle di chi soffre, *in primis* migranti e detenuti. È necessaria ed urgente una legge-quadro per il volontariato – di cui è in corso l'esame parlamentare, come sappiamo – che tenga conto di questi problemi e si sintonizzi con le esigenze del volontariato che opera in carcere.



Mi avvio a concludere con il riferimento all'ultimo paradosso. La Costituzione abolisce definitivamente la pena di morte, ma in carcere si continua a morire. Si muore per malasania, per la difficoltà di assicurare l'igiene, di assicurare interventi sanitari urgenti, tempestivi ed efficaci. Non scordiamoci che il diritto alla salute è un diritto fondamentale per tutti (art. 32 Cost.). Il fatto che le cure siano state trasferite da un servizio sanitario interno alla competenza delle Regioni non esime lo Stato dall'assunzione della responsabilità di assicurare che chi entra in carcere sia in grado di uscirne sui propri piedi e non "con i piedi davanti".

Secondo problema: i suicidi. L'osservatorio per lo studio delle morti in carcere riporta i numeri preoccupanti dei suicidi in carcere, i quali sono, per l'appunto, preoccupanti in relazione al minor tasso di suicidi all'esterno. Come dicevo, poi, la situazione di disagio che si vive in carcere coinvolge non solo chi viene recluso in carcere ma anche chi ci lavora (il personale di Polizia penitenziaria). Certo non si nega lo sforzo dell'Amministrazione per la sorveglianza e l'impegno a intervenire sul disagio; ma credo che la strada per cercare di uscire da questa spirale sia soprattutto quella di lavorare sull'affettività e sulla vita di relazione. Mi domando come, ma c'è un Tavolo che se ne occuperà, al quale auguro in modo particolare il buon lavoro del quale v'è molto bisogno.

Infine, una riflessione sulla violenza in carcere. Può, anzi deve parlarsi di sovraffollamento – minore sorveglianza – più tensione; ma anche di responsabilità dirette da maltrattamenti, di cui

gli episodi di cronaca che tutti conosciamo sono testimonianza. Penso alla sentenza *Cestaro* della Corte EDU di quest'anno; penso al rapporto della Commissione del Senato sui diritti umani in carcere del 2012; penso a Bolzaneto: tutte vicende che si sono chiuse lasciando interrogativi pesanti.



Concludo con una constatazione di ordine generale che mi porta a considerare il problema del carcere abbastanza vicino, per gli interrogativi che esso solleva, al problema della corruzione. Non basta la legge, la riforma del '75 e del '90. Occorrono società e cultura; occorre la legalità sostanziale di cui si tratta anche quando si parla di prevenzione della corruzione; occorre che finalmente recepiamo la cultura della reputazione e la cultura della vergogna. Vale per la corruzione, per l'evasione fiscale, ma anche e soprattutto per il carcere.

Occorre la capacità di capire che il carcere è la "cartina di tornasole" del grado di civiltà di un Paese (cultura della reputazione); e di capire che questo tipo di carcere è inaccettabile per un Paese degno di questo nome (cultura della vergogna). Occorre cioè una capacità di indignazione, per recuperare quella dignità di cui ci parla la Costituzione quando ci ricorda che tutti, anche i diversi, anche i migranti, anche i malati, anche gli anziani e le donne, anche i bambini, anche i detenuti hanno diritto alla pari dignità sociale; anche se non basta indignarci, ma occorre agire e reagire.

Sarà molto importante che la discussione cui daranno luogo gli Stati generali sull'esecuzione penale riesca a mettere in evidenza questi problemi, anche perché abbiamo da raggiungere un traguardo molto prossimo: dinanzi alla richiesta di un'amnistia, occorre dare una risposta alla provocazione che non consista in una sterile opposizione ma in una sorta di proposta alternativa. Una proposta che vada nel senso di sostituire all'idea dell'amnistia – che abbiamo sempre vissuto come strumento per risolvere l'emergenza attraverso lo sfollamento – il tentativo di arrivare ad un'umanizzazione del carcere e alla personalizzazione della pena.

Il cambiamento si costruisce non solo con le grandi riforme (quelle "epocali"); ma anche e prima ancora passo per passo: con la territorializzazione; con il decentramento; con la rimozione

degli automatismi; con l'eliminazione del "pendolarismo" per cui, da un lato, si invoca il carcere come meccanismo securitario per cercare consensi o per evitare di riformare la prescrizione e, dall'altro, si commiserà la sorte dei detenuti e di chi lavora nel carcere.